

**Oggetto:** Nota di chiarimento a seguito di Vs comunicazione del 09/07/2021 prot. N. 02860952 relativa all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA di un progetto per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico da 3934,27 kWp su ex cava nel Comune di Sulmona (AQ), località Acetone. Codice riferimento pratica 21/0280469.

La scrivente NextPower Development Italia S.r.l. (la "Società"), in persona di Stefano Pieroni, legale rappresentate p.t., con riferimento alla Vostra comunicazione del 09/07/2021 prot. 02860952, intende rilevare quanto segue:

- in primo luogo occorre chiarire che i terreni interessati dal progetto dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza nominale pari a 3.934,27kWp, sito il località Acetone, nel comune di Sulmona (AQ) sono da decenni utilizzati a **coltivazione di una cava per estrazione di materiale inerte**, pertanto, in ogni caso, non in contrasto con quanto riportato al comma 1 dell'art.4 della Legge Regionale n.8 del 23/04/2021; si rammenta che detto comma interviene a regolare l'attività autorizzativa per gli impianti in progetto che dovessero insistere su aree caratterizzate da produzioni agroalimentari, di seguito un estratto del comma in questione.

"...(omissis) nelle **zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità** (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) (omissis).

Va da sé, che l'impianto in oggetto non rientra in tale casistica in quanto destinato alla produzione di materiale inerte.

- Inoltre, si precisa che, per i lotti n.1-2-3-4-5-7 è stata dichiarata la chiusura definitiva in data 13/04/2012 con provvedimento del servizio regionale competente e conservato al prot n. 30003/AE. Nello stesso documento si autorizzava la coltivazione dei restanti lotti (6 e 8) secondo le modalità riportate nel primo provvedimento autorizzativo di apertura cava (risalente all'anno 2000), nonché, vista la richiesta di nulla osta presentata dalla ditta Calcestruzzi Peligni (proprietaria del sito) in data 30/03/2012 inerente la realizzazione di un impianto FV sulla porzione di cava già ripristinata, il Servizio Risorse del Territorio – Attività Estrattive-decretava il libero utilizzo delle aree svincolate (lotti n. n.1-2-3-4-5-7). Pertanto, ad oggi - a meno dell'acquisizione di tutti i necessari permessi e nulla osta - appare evidente la totale compatibilità della iniziativa in oggetto.

- Per di più, per quel che squisitamente attiene alla dichiarazione di detti terreni come “Zone Vitivinicole a Denominazione Origine Controllata DOC” si sottolinea che:

-

- o il sito non è mai (o per lo meno negli ultimi decenni) stato destinato all'allevamento della vite per la produzione di uve, come è del resto facilmente riscontrabile sia dalle foto storiche (Cfr. elaborato - **Imp04\_Ricostruzione Ortofoto Storiche** - allegato al progetto), nonché da quanto emerso dalla consultazione del Geoportale Regione Abruzzo carta “Uso del suolo - edizione 1985”; “Uso del suolo - edizione 2000”; “Uso del suolo - edizione 2013”; (**Allegato 1 alla presente**);
- o dei cinque disciplinari relativi alle cinque DOC Abruzzesi, solo due - Montepulciano e Cerasuolo d’Abruzzo- non escludono il territorio del Comune di Sulmona (AQ) come territorio eleggibile -in via generale- al riconoscimento della DOC, ma entrambi descrivono, anzi pongono come conditio sine qua non, precise caratteristiche ampelografiche e zone di produzione delle uve, le quali devono essere prodotte tassativamente su terreni di qualità così come riportato all’art. 3 di entrambi i disciplinari e di cui se ne riporta uno stralcio (relativo al disciplinare del Montepulciano d’Abruzzo)

“...(omissis) Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere ottenute **unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità**, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi. La zona di produzione del “Montepulciano d’Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni (omissis)...”

tra cui risulta annoverato anche il comune di Sulmona, ma è opportuno, se non scontato, che la compatibilità con la DOC venga valutata puntualmente sul territorio sito per sito.

A tal proposito si evidenzia che il competente Ufficio Regionale, con provvedimento rilasciato in data 06/06/2014 prot. n. DI8/38/2014, ha ammesso una variante non sostanziale al piano di ripristino della cava, autorizzando l’utilizzo di “materia prima seconda” ricavata da rifiuti cd. “C&D” (demolizione e costruzione) al fine di completare il ritombamento, ove previsto.

Alla luce di ciò, la Società, pur perfettamente consapevole della non pericolosità della materia prima seconda proveniente dai rifiuti “C&D”, sottolinea l’assoluta incompatibilità del sito in esame con le caratteristiche di

valore e qualità dei terreni espressamente richiesti nei disciplinari delle DOC in precedenza citati.

- Da un rilievo fotografico eseguito prima dell'inizio della coltivazione della cava risulta evidente l'utilizzo dei terreni come seminativi (**Allegato 2** alla presente)
- Da ultimo, preme ricordare come l'art. 4 della L.R. n.8 del 23/04/2021 è stato impugnato con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 17/06/2021 e se ne contestano profili di illegittimità costituzionale. La norma contenuta nell'articolo 4 risulterebbe infatti costituzionalmente illegittima in quanto contrastante con la potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», i cui principi fondamentali, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale (cfr. da ultimo, corte Cost. Sent. n. 126/2020), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati dal decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", che costituisce parametro statale interposto. Si riporta nel seguito link da cui trarre ogni ulteriore chiarimento con riferimento alla sopra citata impugnazione dell'art. 4 della L.R. n.8 del 23/04/2021:

<http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=15616>

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto e adeguatamente rappresentato anche negli elaborati in allegato, si ritiene di aver fornito esaustivi chiarimenti ad integrazione dell'istanza oggetto del procedimento in itinere e di aver attestato chiaramente come il progetto in parola non rientri nella casistica indicata nel citato art. 4 della L.R. n. 8 del 23/04/2021.

Milano, 16 luglio 2021

(firma e timbro del Legale Rappresentante)

NextPower Development Italia S.r.l.


Via San Marco, 21

20121 Milano

P. IVA / C. F. 11091860962

Allegato 1

CARTA USO DEL SUOLO - EDIZIONE 1985







Figura 1: Stralcio della legenda "uso del suolo - Ed.1985."



# NextPower Development Italia





Figura 2: Stralcio legenda "uso del Suolo.-Ed. 2000"






Figura 3:Stalcio legenda "uso del suolo- Ed. 2013"

Allegato 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO ANTE COLTIVAZIONE DELLA CAVA

